



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 23/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 26/07/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 13/02/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.001,84 "o la diversa somma che sarà accertata come dovuta" a titolo di commissioni e premio assicurativo, al netto di € 638,05 già restituiti in sede di estinzione, oltre interessi e spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 sexies del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto" – ha creato nei finanziatori un "legittimo affidamento" circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli). In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 sexies, comma 1 TUB, conforme alla sentenza Lexitor, dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza Lexitor nel presente procedimento), "onde non incorrere in plurime violazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati"; nel caso de quo, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. F) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenzia, inoltre, un contrasto tra le



determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo del 13 febbraio 2020;

- la natura up front delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "integralmente e definitivamente sostenuti" (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo "non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo" e che, pertanto, "sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione";
- la natura up front delle commissioni di attivazione, a copertura di attività "preliminari" e "di perfezionamento", che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che "vengono svolte una tantum, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto", e delle spese di istruttoria, trattandosi di "costi riferiti ad attività palesemente ed integralmente up front";
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del pro rata temporis, pari a € 638,05 a titolo di "commissioni di gestione".

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)".* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*



- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*
- *Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - accerta la natura *up front* delle “spese di istruttoria” e delle “commissioni rete esterna”, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali (cfr. Collegio di Bari, dec. nn. 6825/2020 e n. 11577/20). In relazione alle commissioni rete esterna, Il Collegio evidenzia che risulta intervenuto un agente in attività finanziaria; l’intermediario, inoltre, ha allegato la fattura emessa dall’agente con la relativa specifica contabile nonché evidenza della corresponsione di un importo conforme a quello indicato in fattura.

Hanno, per contro, natura *recurring* le “commissioni di attivazione” e le “commissioni di gestione”, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. In ordine alle commissioni relative alla gestione del prestito, il Collegio rileva l’avvenuto rimborso in occasione dell’estinzione del finanziamento, secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	30
rate residue	90

TAN ▶	4,25%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	75,00%
in proporzione alla quota interessi	58,31%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. di attivazione C) (recurring)	€ 285,32	€ 213,99	€ 166,37	○		€ 213,99
○	comm. di gestione D) (recurring)	€ 850,16	€ 637,62	€ 495,73	○	€ 638,05	-€ 0,43
○	spese di istr./notifica E) (up front)	€ 450,00	€ 337,50	€ 262,39	○		€ 262,39
○	comm. rete esterna F) (up front)	€ 1.933,80	€ 1.450,35	€ 1.127,59	○		€ 1.127,59
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.603,54
interessi legali	si ▼

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.603,54, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI